



RENTRI

Contributo annuo 2025

Soggetti iscritti anno 2024

Certifico S.r.l. - IT

ID 23798 | 11.04.2025

Come stabilito dall'art. 14 del [D.M. 4 aprile 2023, n. 59](#) gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 devono versare, **entro il 30 aprile 2025**, il contributo per l'annualità 2025.

I soggetti di cui sopra sono quelli per i quali la procedura di iscrizione si è conclusa nel 2024 con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica.

Per effettuare il versamento deve essere utilizzata la funzione "Pratiche/Contributo annuale" disponibile nella propria Area Riservata.

Il contributo annuale dovrà essere versato con le stesse modalità seguite per l'iscrizione, utilizzando la piattaforma PagoPA, sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Il contributo annuale, per gli anni successivi a quello di iscrizione, è pari a:

- 60 euro per ogni unità locale:
 - per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
 - trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
 - soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
 - intermediari e consorzi a prescindere dal numero dei dipendenti,
 - per i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

[D.M. 4 aprile 2023, n. 59](#)

Art. 14 Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III.
2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.
4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.

Fonti:

[DD n. 97 del 22 settembre 2023 | Tabella scadenze RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[Sezione RENTRI](#)

Collegati

[DD n. 97 del 22 settembre 2023 | Tabella scadenze RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 | Regolamento sistema tracciabilità rifiuti RENTRI](#)
[Decreto 4 aprile 2023 n. 59 / RENTRI](#)
[Sezione RENTRI](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	11.04.2025	---

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 23798 | 11.04.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/23798>

[Policy](#)

